



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2010
COM(2010) 379 definitivo

2010/0210 (COD)

C7-0180/10

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale

{SEC(2010) 887}

{SEC(2010) 888}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta si inserisce tra le iniziative dell'UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. Nel programma dell'Aia del novembre 2004 si riconosce che "la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa, contribuendo così all'attuazione della strategia di Lisbona" e si invita la Commissione a presentare "un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione, che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro".

La successiva comunicazione della Commissione del dicembre 2005 "Piano d'azione sull'immigrazione legale" (COM(2005) 669) prevede l'adozione di cinque proposte legislative sull'immigrazione per motivi di lavoro tra il 2007 e il 2009, tra le quali una proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali.

Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008, sancisce l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri ad attuare una politica giusta, efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate dalle migrazioni.

Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, ribadisce l'impegno della Commissione e del Consiglio a portare avanti l'attuazione del Piano d'azione sull'immigrazione legale.

Nell'ottobre 2007 sono state presentate le proposte relative ai lavoratori altamente qualificati ("Carta blu UE") e a una direttiva quadro generale¹: la prima è stata adottata dal Consiglio il 25 maggio 2009 e la seconda è attualmente in corso di negoziato al Parlamento europeo e al Consiglio. Entrambe escludono dal loro ambito di applicazione i lavoratori stagionali.

La presente proposta, seguendo i mandati politici di cui sopra, intende contribuire all'attuazione della strategia "Europa 2020" e ad una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale. Essa stabilisce norme eque e trasparenti in materia di ingresso e soggiorno e al contempo introduce incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente.

• Contesto generale

Le economie dell'UE hanno un'esigenza strutturale di lavoro stagionale, per la quale si prevede una disponibilità sempre minore di forza lavoro interna all'Unione. Dal punto di vista delle carenze di competenze previste nell'UE, i settori tradizionali continueranno ad avere un ruolo importante e continuerà probabilmente ad aumentare il fabbisogno

¹ COM(2007) 637 e 638 del 23.10.2007.

strutturale di lavoratori poco qualificati. Si osserva poi un fabbisogno più permanente di manodopera non qualificata all'interno dell'Unione. Dovrebbe diventare sempre più difficile colmare queste lacune ricorrendo ai cittadini dell'UE, soprattutto perché questi ultimi non sono interessati ai lavori stagionali.

È inoltre dimostrato che alcuni lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi sono sfruttati e sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge, tali da minacciarne la salute e la sicurezza.

Infine, settori dell'economia caratterizzati da una forte presenza di lavoratori stagionali – soprattutto l'agricoltura, l'orticoltura e il turismo – sono spesso identificati come i più esposti all'impiego di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'unico strumento esistente a livello dell'UE che contempli condizioni per l'ammissione dei lavoratori stagionali è la risoluzione del Consiglio del 1994 “sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione”², adottata a titolo dell'articolo K.1 del trattato. La risoluzione contiene elementi per una definizione dei lavoratori stagionali (lavoratori che “svolgono attività ben determinate, soddisfacendo normalmente una tradizionale situazione di necessità dello Stato membro”) e stabilisce la durata massima del soggiorno a “sei mesi nell'arco di un periodo di un anno”, escludendo la possibilità di prolungarlo per svolgere un altro tipo di occupazione.

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e autorizza gli Stati membri ad aggiungere nel modello uniforme qualsiasi altra informazione concernente la persona interessata, “comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa”. La presente proposta sviluppa tale regolamento, in quanto impone agli Stati membri di indicare nel modello uniforme l'eventuale permesso di lavoro, a prescindere dalla base giuridica dell'ammissione.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE**

Le disposizioni contenute nella presente proposta sono coerenti con gli obiettivi della comunicazione della Commissione “Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti” (COM(2006) 249) e della strategia “Europa 2020”, sostengono anzi tali obiettivi. Stabilire procedure di ammissione rapide e flessibili e assicurare uno status giuridico ai lavoratori stagionali può costituire una salvaguardia contro lo sfruttamento e al tempo stesso proteggere i cittadini dell'UE che svolgono lavori stagionali dalla concorrenza sleale.

La proposta è inoltre conforme alla politica di sviluppo dell'UE, i cui fini principali sono eradicare la povertà e conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio. In particolare, le disposizioni sulla migrazione circolare dei lavoratori stagionali tra l'UE e i paesi di origine (i lavoratori stagionali potranno recarsi in uno Stato membro, ritornare nei loro paesi e poi recarsi di nuovo in quello Stato membro) agevolerebbero il flusso affidabile

² GU C 274 del 19.9.1996, pag. 3.

delle rimesse e il trasferimento di competenze e investimenti. Riguardando un tipo di migrazione temporaneo, la direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo.

Dal punto di vista dei diritti dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi nel settore dell'occupazione, la proposta rispetta la norma per cui in tutte le politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Rispetta inoltre i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di riunione e di associazione (articolo 12), il divieto di discriminazione (articolo 21, paragrafo 2), il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34), alla protezione della salute (articolo 35), a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Il Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica è stato oggetto di una consultazione pubblica, comprendente un'audizione pubblica svoltasi il 14 giugno 2005.

Altre consultazioni si sono tenute nell'ambito di seminari e gruppi di lavoro. Gli Stati membri sono stati consultati in sede di comitato della Commissione sull'immigrazione e l'asilo. Nel quadro dello studio esterno commissionato a sostegno della valutazione d'impatto, si è proceduto a un'ulteriore consultazione delle principali parti interessate tramite questionari e colloqui.

L'analisi dei contributi pervenuti ha messo in luce un consenso generale a favore di una politica comune dell'UE in materia di immigrazione economica, sebbene sussistano notevoli divergenze in relazione all'approccio da seguire e al risultato finale atteso. Sono emersi alcuni elementi, come la necessità di norme comuni a livello dell'UE che disciplinino l'intero settore dell'immigrazione a fini occupazionali, o quanto meno che fissino le condizioni di ammissione per alcune categorie fondamentali di immigrati economici, soprattutto i lavoratori altamente qualificati e i lavoratori stagionali, considerati vitali per la competitività dell'UE. È stata inoltre espressa chiaramente la richiesta di proporre soluzioni semplici, non burocratiche e flessibili. Poiché molti Stati membri si sono dichiarati contrari a un'impostazione orizzontale, la Commissione ha ritenuto che un approccio settoriale sarebbe stato più appropriato e avrebbe risposto meglio alle esigenze di flessibilità.

• Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Valutazione d'impatto

Sono state prese in esame le seguenti opzioni.

Opzione 1: status quo. Proseguirebbero gli attuali sviluppi negli Stati membri e nell'UE, all'interno del quadro giuridico vigente. I datori di lavoro sarebbero soggetti ad alcuni

obblighi sanciti dalla direttiva sulle sanzioni contro i datori di lavoro adottata il 18 giugno 2009, in particolare l'obbligo di notifica alle autorità e le sanzioni in caso di lavoro illegale. L'effetto di questa opzione sarebbe limitato.

Opzione 2: direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali e sui loro diritti. Sarebbero stabilite regole comuni, tra cui la definizione di lavoro stagionale, i criteri di ammissione, la durata massima del soggiorno di un lavoratore stagionale e disposizioni che prevedano un trattamento equivalente a quello dei lavoratori stagionali cittadini dell'UE per alcuni diritti socio-economici, quali la libertà di associazione, il diritto alla sicurezza sociale, ecc. Ciò contribuirebbe a creare un quadro giuridico comune per tutti i datori di lavoro dell'UE e ad impedire lo sfruttamento. Tuttavia, i lavoratori stagionali sarebbero ancora soggetti a procedure di ingresso divergenti e complesse.

Opzione 3: direttiva che stabilisce procedure di ammissione comuni. Oltre alle disposizioni previste dall'opzione 2, sarebbe introdotto un permesso unico di lavoro e soggiorno per i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, da rilasciare con una procedura unica. Sarebbero disposte misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive. Le procedure di assunzione diventerebbero più efficaci e i datori di lavoro dell'UE avrebbero a disposizione una forza lavoro più prevedibile.

Opzione 4: direttiva su misure che garantiscano ritorni effettivi. Tra le misure in questione figurerebbe una limitazione della durata del soggiorno e l'obbligo esplicito di rimpatrio alla fine di tale periodo. Si riuscirebbe in una certa misura a impedire che i lavoratori stagionali prolunghino il soggiorno oltre i termini. Gli effetti sul funzionamento del mercato del lavoro dell'UE sarebbero marginali e i lavoratori stagionali si troverebbero ancora di fronte a procedure di ingresso divergenti e complesse.

Opzione 5: comunicazione, coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri. Non sarebbero introdotti nuovi strumenti giuridici, ma sarebbero svolte attività complementari e di sostegno per avvicinare tra loro le prassi degli Stati membri. Gli effetti sarebbero limitati, poiché le misure non sarebbero vincolanti; i potenziali lavoratori stagionali e i loro datori di lavoro continuerebbero ad essere soggetti a una moltitudine di norme di ammissione diverse e i lavoratori stagionali godrebbero di diritti diversi nel corso del soggiorno.

Dopo un confronto tra le varie opzioni e tra i relativi impatti si è scelta come opzione preferita una combinazione delle opzioni 2, 3 e 4. Norme comuni di ammissione con procedure di ingresso semplificate e la prospettiva di un ritorno nell'UE in una stagione successiva (opzioni 2 e 3) consentirebbero una forma di ammissione sufficientemente flessibile da dotare il mercato del lavoro dell'UE delle risorse necessarie. Alcuni elementi dell'opzione 4 dovrebbero poi garantire il rimpatrio dei lavoratori stagionali impedendo che il loro soggiorno si protragga oltre i termini stabiliti.

La Commissione ha svolto la valutazione d'impatto prevista nel programma di lavoro, consultabile all'indirizzo [da completare].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

La proposta stabilisce una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di una definizione comune e di criteri comuni, in particolare l'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che garantisca un salario non inferiore a un livello minimo. I lavoratori stagionali riceverebbero un permesso di soggiorno che li autorizzerebbe a lavorare per un periodo massimo specificato per anno di calendario. Sarebbero inoltre disposte misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive.

Per impedire lo sfruttamento e proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sono chiaramente definite le disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro. Inoltre, ai datori di lavoro è richiesto di dimostrare che i lavoratori stagionali disporranno di un alloggio adeguato durante il soggiorno e che sarà agevolata la presentazione di eventuali denunce.

Per impedire il superamento dei termini del soggiorno, è fissata una durata massima del soggiorno per anno di calendario ed è introdotto l'obbligo esplicito di rimpatrio alla scadenza di tale periodo; non sono contemplati cambiamenti di status.

• Base giuridica

La proposta riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di titoli di soggiorno e la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in virtù del quale “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione” (articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea).

La legittimità dell'intervento dell'UE in questo settore deriva dai seguenti elementi.

- Il fabbisogno di lavoratori stagionali è un fenomeno comune alla maggior parte degli Stati membri. Inoltre, anche se i cittadini di paesi terzi entrano in uno specifico Stato membro, decidendo in merito ai loro diritti ogni Stato può influenzarne altri e addirittura causare distorsioni dei flussi migratori.
- Lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne richiede una disciplina comune (norme minime comuni) per ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali, che potrebbe essere causato o comunque derivare da regole applicate senza rigore o divergenti in materia di ammissione dei lavoratori stagionali.

- Occorre evitare che i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi siano sfruttati o sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge, fissando determinati diritti socio-economici con uno strumento vincolante, e pertanto dotato di forza esecutiva, a livello dell'UE, in linea con l'esortazione espressa dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 a garantire un equo trattamento e uno status giuridico certo ai cittadini dei paesi terzi.
- Per quanto riguarda gli aspetti esterni della politica di migrazione, uno strumento dell'UE sui lavoratori stagionali è cruciale per una cooperazione efficace con i paesi terzi e per un approfondimento dell'approccio globale, e questo per due ordini di ragioni: perché offre all'UE la possibilità di eliminare gli ostacoli all'immigrazione regolare di lavoratori poco qualificati o non qualificati e perché può servire a rafforzare l'impegno dei paesi terzi nel contrasto all'immigrazione illegale.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Inoltre, conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di migranti provenienti da paesi terzi per motivi economici nel loro territorio. Spetta quindi a ciascuno Stato membro valutare se la sua economia richieda l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi.

• **Principio di proporzionalità**

Si applica il principio di proporzionalità in virtù del quale “il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati” (articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea).

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

- Lo strumento prescelto è la direttiva, un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di flessibilità in termini di attuazione. La forma dell'azione si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di regolare efficacemente i flussi migratori stagionali. Misure non vincolanti avrebbero un effetto troppo limitato, poiché i potenziali lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e i loro datori di lavoro continuerebbero a essere sottoposti a una moltitudine di norme diverse in materia di ingresso e soggiorno e i lavoratori stagionali godrebbero di livelli diversi di diritti nel corso del soggiorno.
- Il contenuto dell'azione si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui sopra. Le disposizioni proposte riguardano le condizioni di ammissione, la procedura e il permesso e i diritti dei lavoratori stagionali, settori che rientrano nella politica comune d'immigrazione in virtù dell'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta comporta un cambiamento relativamente lieve rispetto allo *status quo* sia dal punto di vista dell'intervento legislativo richiesto, sia per quanto riguarda l'onere a carico dei potenziali datori di lavoro. Se alcuni Stati membri constatano un aumento degli oneri derivante dall'esigenza di istituire norme (più) specifiche, ciò è giustificato alla luce degli obiettivi della presente proposta e della domanda strutturale di lavoratori di paesi terzi della categoria in questione. Come già specificato, spetterà agli Stati membri

determinare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: direttiva.

La direttiva è lo strumento appropriato per l'azione prevista, in quanto stabilisce norme minime vincolanti ma lascia agli Stati membri la necessaria flessibilità in funzione delle esigenze dei mercati del lavoro e del quadro giuridico vigente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Clausola di riesame**

La proposta contiene una clausola di riesame.

- **Tavola di concordanza**

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva insieme a una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Capo I: Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo della proposta è introdurre una procedura speciale per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare nell'UE per svolgere un lavoro stagionale, nonché definire i diritti dei lavoratori stagionali.

Articolo 2

Le disposizioni previste si applicano soltanto ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri. Nessuna riguarda le domande di lavoro stagionale presentate all'interno di uno Stato membro. Pertanto non è necessario prevedere eccezioni rispetto al campo di applicazione della proposta per alcune categorie di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

Ciò non influenzerà comunque la possibilità per i cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro di esercitare il loro diritto al lavoro, anche per lavori stagionali; tale diritto non sarà esercitato alle condizioni stabilite dalla presente proposta.

La proposta non si applica ai cittadini di paesi terzi distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi conformemente alla direttiva 96/71/CE.

Articolo 3

La nozione di lavoro stagionale si distingue da quella di lavoro stabile e permanente, in particolare per via del fabbisogno maggiore di manodopera dovuto a un evento o una serie di eventi, quali il periodo di piantagione o di raccolta in agricoltura o il periodo delle vacanze nel settore turistico, compresi eventi, festival, biennali o mostre.

Gli Stati membri possono determinare gli specifici settori dell'economia in cui si applica tale criterio relativo al lavoro stagionale.

Articolo 4

La proposta autorizza gli Stati membri ad accordare condizioni più favorevoli soltanto in relazione ad alcune disposizioni specifiche che riguardano le garanzie procedurali, il livello dei diritti conferiti ai lavoratori stagionali, l'alloggio e l'agevolazione delle denunce.

Capo II: Condizioni di ammissione

Articolo 5

L'articolo stabilisce i criteri a cui devono conformarsi il lavoratore stagionale cittadino di un paese terzo e il suo datore di lavoro. Poiché l'ammissione è funzione della domanda, è necessario presentare un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro. Si è ritenuto necessario stabilire che il contratto di lavoro o l'offerta vincolante di lavoro specificino il livello di retribuzione, onde consentire alle autorità competenti di valutare se la retribuzione proposta sia comparabile a quella corrisposta per la medesima attività nello Stato membro interessato. Tale valutazione è cruciale se si vuole evitare che il datore di lavoro sia indebitamente avvantaggiato e che il lavoratore stagionale sia sottoposto a sfruttamento.

Il contratto di lavoro deve anche specificare le ore di lavoro settimanali o mensili. Tale requisito è destinato:

- ad assicurare che i datori di lavoro facciano appello a lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi solo in caso di effettiva necessità economica (capacità occupazionali sufficienti);
- a garantire un livello di retribuzione sicuro e stabilito per i lavoratori stagionali e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti, quali le assicurazioni;
- a permettere alle autorità competenti di esercitare un controllo efficace prima dell'ammissione;
- La domanda deve inoltre comprendere la prova che il lavoratore stagionale interessato beneficerà di un alloggio adeguato.

Articoli 6 e 7

La proposta non dà luogo a un diritto di ammissione. Queste disposizioni elencano i motivi obbligatori e possibili per il rifiuto, la revoca e il mancato rinnovo, fra cui il mancato rispetto dei criteri di ammissione, l'esistenza di quote e la possibilità per gli Stati membri di esaminare la situazione dei loro mercati del lavoro.

Il principio della preferenza ai cittadini dell'UE, enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005, costituisce diritto primario dell'UE e pertanto la direttiva dev'essere applicata in conformità degli atti di adesione dagli Stati membri che si attengono ancora alle disposizioni transitorie.

Capo III: Procedura e permesso

Articolo 8

Gli Stati membri devono garantire che i potenziali lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e i loro datori di lavoro abbiano accesso alle informazioni pertinenti sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti concessi ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, e su tutti i documenti giustificativi necessari per presentare la domanda.

Articolo 9

Gli Stati membri devono stabilire se le domande debbano essere presentate dal cittadino del paese terzo interessato o dal suo potenziale datore di lavoro.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a designare l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso. Ciò non pregiudica il ruolo e le competenze di altre autorità nazionali per quanto riguarda l'esame della domanda e la decisione in merito alla stessa, né dovrebbe impedire agli Stati membri di nominare altre autorità cui i cittadini di paesi terzi o i loro potenziali datori di lavoro possano presentare la domanda (ad esempio uffici consolari) e che sono autorizzate a rilasciare il permesso.

La domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare in qualità di lavoratore stagionale va presentata nell'ambito di una procedura unica.

Articolo 10

I cittadini di paesi terzi per i quali lo Stato membro interessato ha preso una decisione favorevole ricevono un permesso di lavoro stagionale.

Il permesso di soggiorno recante la menzione “lavoratore stagionale” autorizza sia il soggiorno che l'esercizio dello specifico lavoro stagionale autorizzato, senza che siano necessari permessi aggiuntivi, in particolare un permesso di lavoro. Analogamente, per periodi di soggiorno inferiori a tre mesi, gli Stati membri rilasciano un visto che autorizza il lavoratore stagionale a esercitare la specifica attività lavorativa per la quale è stato ammesso.

Articolo 11

Il periodo massimo di soggiorno è fissato a sei mesi per anno di calendario. Questa rigida limitazione della durata del soggiorno dovrebbe contribuire a garantire che i lavoratori cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva siano effettivamente assunti per lavori veramente stagionali, e non per lavori stabili.

È esplicitamente prevista la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o esercitare un lavoro stagionale presso un altro datore di lavoro. La disposizione è importante in quanto i lavoratori stagionali legati a un unico datore di lavoro rischiano di essere oggetto di abusi. Inoltre, la possibilità di prolungare il soggiorno nell'ambito del periodo specificato può ridurre il rischio di soggiorni fuori termine. Infine, il prolungamento permette ai lavoratori stagionali di aumentare le entrate e le rimesse, contribuendo in tal modo allo sviluppo dei paesi di origine.

Articolo 12

Scopo di questa disposizione è promuovere la migrazione circolare dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, ossia i loro movimenti tra un paese terzo e l'Unione europea per soggiorni e lavori temporanei in quest'ultima. Questo tipo di migrazione può recare vantaggi al paese di origine, allo Stato membro di accoglienza e allo stesso lavoratore stagionale. Da parte loro, gli Stati membri possono scegliere tra due possibilità: rilasciare permessi multistagionali o applicare una procedura agevolata. I

permessi multistagionali possono coprire fino a tre stagioni e quindi sono adatti ai settori in cui il mercato del lavoro ha bisogno di stabilità per un certo periodo.

I cittadini di paesi terzi che non abbiano rispettato gli obblighi relativi a un precedente soggiorno per motivi di lavoro stagionale devono essere esclusi dall'ammissione in qualità di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi.

Ai datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi sanciti dal contratto di lavoro devono essere irrogate sanzioni e va negata la possibilità di chiedere lavoratori stagionali per almeno un anno.

Articolo 13

È introdotta una procedura accelerata (30 giorni) per l'esame della domanda. Fra le garanzie procedurali figurano la possibilità di impugnare la decisione che respinga la domanda e l'obbligo per le autorità di motivare tale decisione.

Articolo 14

Gli Stati membri devono obbligare i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. Ciò vale sia nel caso in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro, sia laddove sia procurato da terzi.

Capo IV: Diritti

Articolo 15

Il permesso di lavoro stagionale consente al titolare di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso e di esercitare l'attività di lavoro autorizzata dal permesso.

Articolo 16

L'articolo definisce le condizioni di lavoro che si applicano ai lavoratori stagionali per garantire la certezza del diritto, fra cui i criteri di retribuzione, licenziamento e salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'articolo conferisce inoltre diritti ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, definendo i settori in cui deve essere garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali come requisito minimo, fatto salvo il diritto degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. Tale parità di trattamento riguarda la libertà di associazione e di adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori.

La parità di trattamento riguarda inoltre la sicurezza sociale e prevede le prestazioni elencate all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Scopo di tali disposizioni è istituire regole comuni all'interno dell'UE, riconoscere che i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi in posizione regolare in uno Stato membro contribuiscono all'economia europea lavorando e versando i contributi fiscali, e fungere da salvaguardia per ridurre la concorrenza sleale tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi, che potrebbe derivare dallo sfruttamento di questi ultimi.

Articolo 17

Per un'attuazione più efficace occorre istituire meccanismi di denuncia che siano accessibili non solo ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, ma anche a terzi designati. Le prove dimostrano infatti che i lavoratori stagionali spesso non sono consapevoli dell'esistenza di tali meccanismi o esitano a ricorrervi a proprio nome, temendo le conseguenze in termini di future possibilità di impiego. Una disposizione analoga è prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Capo V: Disposizioni finali

Il capo disciplina gli obblighi degli Stati membri relativi allo scambio dei dati statistici e delle informazioni raccolte nell'ambito del recepimento della direttiva. Specifica inoltre gli obblighi della Commissione europea per quanto riguarda la presentazione di relazioni e stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea³,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.
- (2) Nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, si riconosce che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo economico e si invita la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.
- (3) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007, tra cui l'elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future. Ha invitato inoltre a vagliare modi e mezzi per agevolare la migrazione temporanea.

³ GU C , , pag. .

⁴ GU C , , pag. .

⁵ GU C , , pag. .

- (4) Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008, sancisce l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri ad attuare una politica giusta, efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate dalle migrazioni. Il Patto costituisce la base di una politica d'immigrazione comune, guidata da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri e di cooperazione con i paesi terzi e fondata su una gestione adeguata dei flussi migratori, nell'interesse non solo dei paesi di accoglienza, ma anche dei paesi di origine e dei migranti stessi.
- (5) Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, riconosce che l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell'economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione dovrà affrontare in futuro con una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a lungo termine. Invita quindi la Commissione europea e il Consiglio europeo a portare avanti l'attuazione del Piano d'azione sull'immigrazione legale⁶.
- (6) La presente direttiva intende contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno e al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Contribuiranno a impedire che i soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni irregolari anche le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁷.
- (7) La presente direttiva deve applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione.
- (8) La presente direttiva non deve incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro stagionale, quale previsto all'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFEU. In particolare, essa non deve concernere le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁸, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.
- (10) Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l'agricoltura, nel periodo di piantagione o di raccolta, e il turismo, nel periodo delle vacanze.

⁶ COM(2005) 669.

⁷ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

⁸ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

- (11) Potrà presentare domanda di ammissione in qualità di lavoratore stagionale soltanto il richiedente che soggiorni fuori dal territorio degli Stati membri.
- (12) La presente direttiva non deve incidere sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro, ove concessi.
- (13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi il livello di retribuzione applicabile ai lavoratori stagionali nel settore interessato.
- (14) Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.
- (15) L'istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo documento combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro concorrerà alla semplificazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri. Ciò non deve incidere sul diritto degli Stati membri di designare le autorità nazionali e determinare il modo in cui vadano coinvolte nella procedura unica, secondo le specificità nazionali dell'organizzazione e della prassi amministrativa.
- (16) Occorre limitare la durata del soggiorno a un periodo massimo per anno di calendario, il che, insieme alla definizione di lavoro stagionale, deve garantire che il lavoro sia realmente stagionale. Occorre altresì prevedere la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o cambiare datore di lavoro. Ciò dovrebbe ridurre i rischi di abuso a cui possono essere esposti i lavoratori stagionali se legati a un unico datore di lavoro, offrendo nel contempo una risposta flessibile al fabbisogno effettivo di manodopera dei datori di lavoro.
- (17) Occorre promuovere la migrazione circolare dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi. Affinché i lavoratori stagionali abbiano prospettive di impiego nell'UE per periodi superiori a un'unica stagione, e affinché i datori di lavoro dell'UE possano contare su una manodopera più stabile e già formata, è opportuno introdurre la possibilità di accedere al lavoro stagionale per più anni consecutivi, tramite un permesso di lavoro multi stagionale o una procedura agevolata. Tale procedura dovrebbe comprendere l'ammissione preferenziale dei lavoratori in questione rispetto a cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di lavoratori stagionali per la prima volta, o la riduzione dei tempi di trattamento della domanda o del numero di documenti giustificativi richiesti.
- (18) Occorre fissare una serie di norme procedurali per l'esame della domanda di ammissione in qualità di lavoratore stagionale. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
- (19) Per garantire che durante il soggiorno i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato, e a costi ragionevoli, occorre disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio procurato da loro stessi o da terzi.
- (20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario

definire chiaramente le condizioni di lavoro applicabili onde garantire la certezza del diritto, collegando tali condizioni a strumenti generalmente vincolanti che tutelino efficacemente i diritti di tali lavoratori, quali leggi o contratti collettivi di applicazione generale.

- (21) In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.
- (22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell'UE già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non deve conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. È fatta salva l'applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contributi ai regimi pensionistici.
- (23) Per agevolare l'attuazione, è opportuno che terzi designati quali sindacati o altre associazioni siano autorizzati a presentare denuncia, in modo da garantire un'efficace applicazione della direttiva. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze.
- (24) Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'introduzione di una speciale procedura di ammissione e l'adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale da applicare ai cittadini di paesi terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi in virtù del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

La presente direttiva determina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.

Articolo 2 *Campo di applicazione*

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri e chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) “cittadino di un paese terzo”, chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) “lavoratore stagionale”, il cittadino di un paese terzo che conservi la residenza legale in un paese terzo ma che soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro;
- c) “attività soggetta al ritmo delle stagioni”, un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza di eventi che richiedono quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali;
- d) “permesso di lavoro stagionale”, l'autorizzazione recante la dicitura “lavoratore stagionale” che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;

- e) “procedura unica di domanda”, la procedura che conduce alla decisione in merito alla domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo;
- f) “contratto collettivo di applicazione generale”, il contratto collettivo che dev'essere rispettato da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

Articolo 4
Disposizioni più favorevoli

- 1. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:
 - a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;
 - b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
- 2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

CAPO II
CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5
Criteri di ammissione

- 1. La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva è accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti;
 - b) un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legge nazionale. Gli Stati membri possono esigere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;

- c) la prova che il richiedente dispone o, se previsto dalla legge nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;
 - d) la prova che dispone di un alloggio, come previsto all'articolo 14.
- 2. Gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato.
 - 3. Ai fini della presente direttiva non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

Articolo 6
Motivi di rifiuto

- 1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di ammissione in uno Stato membro ai fini della presente direttiva se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero sono stati falsificati o manomessi.
- 2. Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.
- 3. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.
- 4. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda in base al volume di ingresso di cittadini di paesi terzi.

Articolo 7
Revoca o mancato rinnovo del permesso

- 1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare il permesso rilasciato in forza della presente direttiva nei seguenti casi:
 - a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta, o è stato falsificato o manomesso, oppure
 - b) se il titolare soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso rilasciato in forza della presente direttiva nei seguenti casi:
 - a) se non sono o non sono più rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, oppure
 - b) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

CAPO III

PROCEDURA E PERMESSO

Articolo 8

Accesso alle informazioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale.

Articolo 9

Domande di ammissione

1. Gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo interessato o dal suo datore di lavoro.
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso di lavoro stagionale.
3. La domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale è presentata nell'ambito di una procedura unica.
4. Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda di ammissione è stata accettata, nell'ottenimento del visto necessario.

Articolo 10

Permesso di lavoro stagionale

1. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, ai lavoratori stagionali che rispettano i criteri di ammissione di cui all'articolo 5 e per i quali le autorità competenti hanno preso una decisione favorevole è rilasciato un permesso di lavoro stagionale.
2. Il permesso di lavoro stagionale è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio⁹. Conformemente alla lettera a), sezione 6.4, dell'allegato di tale

⁹ GUL 157 del 15.6.2002, pag. 1.

regolamento, gli Stati membri inseriscono la dicitura “lavoratore stagionale” nel campo “tipo di permesso”.

3. Gli Stati membri non rilasciano al titolare del permesso di lavoro stagionale documenti aggiuntivi comprovanti l’accesso al mercato del lavoro.

Articolo 11
Durata del soggiorno

1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo massimo di sei mesi per anno di calendario, al termine del quale devono fare ritorno in un paese terzo.
2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali sono autorizzati a prolungare il contratto o farsi assumere in qualità di lavoratori stagionali da un altro datore di lavoro.

Articolo 12
Agevolazione del reingresso

1. Gli Stati membri:
 - a) rilasciano su istanza fino a tre permessi di lavoro stagionale per un massimo di tre stagioni successive in un unico atto amministrativo (“permesso di lavoro stagionale”),

oppure
 - b) prevedono una procedura agevolata per i cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali, che presentano domanda di ammissione in quanto tali l’anno successivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) il cittadino di un paese terzo che non abbia rispettato gli obblighi previsti dalla decisione di ammissione durante un precedente soggiorno in qualità di lavoratore stagionale, in particolare l'obbligo di ritornare in un paese terzo alla scadenza del permesso, sia escluso dall'ammissione in qualità di lavoratore stagionale per un anno o più anni successivi;
 - b) il datore di lavoro che non abbia rispettato gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale datore di lavoro è escluso dalla richiesta di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi.

Articolo 13
Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica

previste dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa.

2. Laddove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi.
3. Qualsiasi decisione che respinga la domanda o che disponga il mancato rinnovo del permesso o la revoca dello stesso è notificata per iscritto al richiedente ed è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente alla legge nazionale. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può avvalersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Articolo 14 *Alloggio*

Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione.

CAPO IV **DIRITTI**

Articolo 15 *Diritti derivanti dal permesso di lavoro stagionale/visto*

Durante il periodo di validità del permesso di lavoro stagionale, il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti:

- a) diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia il permesso;
- b) libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che rilascia il permesso, nei limiti previsti dalla legge nazionale;
- c) diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dal permesso, conformemente alla legge nazionale.

Articolo 16 *Diritti*

Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali hanno diritto:

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il

lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva.

In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale;

2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne:
 - a) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
 - b) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
 - c) il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si spostano in un paese terzo;
 - d) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 2 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso a norma dell'articolo 7.

Articolo 17 *Agevolazione delle denunce*

Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Statistiche

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di permessi di soggiorno e visti rilasciati per la prima volta o rinnovati e, ove possibile, sul numero di permessi di soggiorno e visti per motivi di lavoro stagionale revocati a cittadini di paesi terzi, disaggregati per cittadinanza, età e sesso, durata della validità del permesso e settore economico.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è [*l'anno successivo al termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1*].

Articolo 19 Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta entro [*tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche necessarie.

Articolo 20 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [*24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

¹⁰ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

Articolo 21
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente